Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 4 settembre 1972 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 1972.

Conferma nella carica di presidente dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, per il triennio 1° agosto 1972-31 luglio 1975.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari;

Visto il vigente statuto dell'ente approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270 e modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1969, n. 179;

Considerato che l'ente sopraindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 settembre 1969, con il quale il dott. Vittorio Triggiani è stato nominato presidente dell'ente predetto, per il triennio 1° agosto 1969-31 luglio 1972;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo della carica anzidetta per il triennio 1° agosto 1972-31 luglio 1975, ai sensi dell'art. 6 dello statuto predetto;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il dott. Vittorio Triggiani è confermato presidente dell'Ente autonomo « Fiera del Levante » con sede in Bari, per il triennio 1° agosto 1972-31 luglio 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro, per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10392)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1972.

Rinnovazione della commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio centrale brevetti per il biennio 1972-73.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, il quale deferisce ad un'apposita commissione la decisione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio centrale brevetti;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in base al quale il citato regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 spiega effetto, in quanto applicabile, anche nella materia dei brevetti per modelli industriali;

Visto l'art. 53 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, che deferisce alla medesima commissione anche i ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio centrale brevetti in materia di marchi d'impresa;

Visti, altresì, gli articoli 78 e 84 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1970, registro n. 3, foglio n. 356, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione sopra richiamata per il biennio 1970-71;

Rilevata la necessità di ricostituire la commissione medesima per il biennio 1972-73;

Visti, infine, la legge 4 novembre 1950, n. 888; il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5; la legge 5 giugno 1967, n. 417 sui compensi ai componenti delle commissioni operanti nelle amministrazioni statali; nonchè il decreto interministeriale 25 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1969, registro n. 12, foglio n. 237, che fissa i compensi spettanti ai componenti della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio centrale brevetti;

Decreta:

Art. 1.

La commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio centrale brevetti, di cui all'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è così costituita per il biennio decorrente dal 1° gennaio 1972:

Stella Richter dott. Mario, magistrato di cassazione con ufficio direttivo di presidente di sezione, presidente;

Ciaccio dott. Enrico, magistrato di cassazione, con ufficio direttivo di presidente di sezione;

Marchetti dott. Dino, magistrato di cassazione;

Oppo prof. Giorgio, ordinario di diritto commerciale nell'Università di Roma;

Ravà prof. Tito, ordinario di diritto industriale nell'Università di Roma;

Ranzi dott. Giorgio, direttore generale, incaricato della direzione dell'ufficio centrale brevetti.

Art. 2.

La commissione è assistita da una segreteria costituita dal dott. Pietro De Franciscis, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, addetto all'ufficio centrale brevetti; in caso di assenza o impedimento, egli sarà sostituito dal dottor Ugo Posta, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale, addetto all'ufficio brevetti.

Art. 3.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto, per quanto concerne i compensi e le indennità di missione ai componenti della commissione e della segreteria, graveranno sul cap. 1465 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio 1972 e sul corrispondente capitolo di bilancio per l'esercizio 1973.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1972

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1972
Registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 315

(10393)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1972.

Sostituzione della pianta organica della carriera esecutiva della tabella A allegata al decreto ministeriale 8 gennaio 1971, relativa ai ruoli dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 628;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto interministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, con il quale è stata determinata fra le altre la nuova pianta organica e le nuove qualifiche della carriera esecutiva della amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (tabella *A*);

Ritenuto di dover ottemperare al disposto di cui al quinto comma dell'art. 132 ed al primo e secondo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/70 sopracitato;

Considerato che alla data del 1° luglio 1970 esplicavano mansioni di meccanografo quattro unità del ruolo organico della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale, alle quali con decreto ministeriale 29 luglio 1963 era stata attribuita l'indennità di cui all'art. 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324;

Decreta:

La tabella *A* relativa alla carriera esecutiva allegata al decreto interministeriale 8 gennaio 1971 è sostituita dalle annesse tabelle *A* relative alla carriera esecutiva personale amministrativo e alla carriera esecutiva personale tecnico, dell'Amministrazione centrale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro
per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1972
Registro n. 5 Lavoro e previdenza, foglio n. 321

TABELLA A

CARRIERA ESECUTIVA

Personale amministrativo

Parametro	Qualifica	Dotazione organica dal 1° luglio 1970	Posti in soprannumero
245	Coadiutore superiore	25	2
213 183	Coadiutore principale	112	—
163 133 120	Coadiutore	112 (1)	—
		249	
213 183	Assistente alla vigilanza	1	—

(1) Dedotto un posto per collocamento a riposo avvenuto il 1° luglio 1970, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Personale tecnico

Parametro	Qualifica	Dotazione organica dal 1° luglio 1970
245	Meccanografo superiore	1
218 188 168 143 128	Meccanografo	3
		4

(10370)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1972.

Autorizzazione alla Banca popolare di Apricena, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Apricena, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni comuni in provincia di Foggia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti 27 aprile 1954, 20 febbraio 1957, 6 dicembre 1962 e 17 novembre 1967, con i quali la Banca popolare di Apricena, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Apricena (Foggia), è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Apricena, Poggio Imperiale, Monte Sant'Angelo, Cagnano Varano, Mattinata, Manfredonia, Peschici e Chieuti, tutti in provincia di Foggia;

Vista la domanda presentata dalla stessa Banca;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Apricena, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Apricena (Foggia), con i propri decreti 27 aprile 1954, 20 febbraio 1957, 6 dicembre 1962 e 17 novembre 1967 di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Accadia, Ascoli Satriano, Foggia, Lucera, Orsara di Puglia, Orta Nova, San Marco in Lamis, Torremaggiore e Trinitapoli, tutti in provincia di Foggia.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Apricena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1972

Il Ministro: MALAGODI

(10347)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1972.

Modificazioni al decreto ministeriale 27 ottobre 1971 concernente le modalità per l'adulterazione degli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento dei locali e per gli altri usi consentiti dalla legge 23 gennaio 1970, n. 9 nonchè norme per l'applicazione del predetto beneficio fiscale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350;

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 608;

Vista la legge 23 gennaio 1970, n. 9;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1971 concernente le modalità per l'adulterazione degli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento dei locali e per gli altri usi consentiti dalla legge 23 gennaio 1970, n. 9, nonchè norme per l'applicazione del predetto beneficio fiscale;

Ritenuta l'opportunità di variare il tipo di colorante da impiegare nell'adulterazione degli oli da gas destinati all'uso suddetto;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo e terzo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 ottobre 1971 sono sostituiti dai seguenti:

« I predetti oli da gas devono essere, inoltre, adulterati aggiungendo ad ogni quintale di prodotto grammi *cinque di furfurolo previamente disciolto in grammi* cento di di-n-butilftalato o di-isobutilftalato, tecnicamente puri, nonchè grammi 6 di « Rosso Somalia LRD », colorante liquido classificato nel Colour Index - Edizione III, come Solvent Red 161.

In luogo del « Rosso Somalia LRD » è consentito lo impiego di altre sostanze, aventi differente denominazione commerciale ma proprietà fisiche e chimiche, tonalità e potere colorante, riconosciuti dal laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette, identici a quelli del « rosso Somalia LRD ».

Art. 2.

Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e le dogane sono autorizzati a consentire, fino ad esaurimento delle scorte esistenti e, comunque, per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che l'adulterazione degli oli da gas da usare direttamente come combustibili e per gli altri usi ammessi, avvenga con l'impiego, nella misura di grammi tre per quintale, del colorante « Rosso Somalia III » previsto dal secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 ottobre 1971, o delle altre sostanze identiche autorizzate a norma del terzo comma dell'art. 1 del decreto stesso.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(10417)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1972.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 4), della tabella B annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la lettera *B*), punto 4), della tabella *B* annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto dei malati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme per l'applicazione dell'agevolazione stessa;

Visti i decreti ministeriali 7 aprile 1965, 13 settembre 1965, 20 dicembre 1965, 16 marzo 1966, 27 aprile 1966, 13 settembre 1966, 26 ottobre 1966, 21 febbraio 1967, 22 giugno 1968, 30 settembre 1968, 14 giugno 1969, 22 settembre 1969, 20 febbraio 1970, 12 agosto 1970, 4 gennaio 1971, 13 luglio 1971, 4 ottobre 1971 e 6 giugno 1972, con i quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 4), della tabella *B* annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

277) Associazione di pubblica assistenza « Croce verde » - Ospedaletti (Imperia);

278) Associazione di pubblica assistenza « A.V.I.S. » - Cologno Monzese (Milano);

279) Associazione di pubblica assistenza « Croce bianca » Aulla (Massa Carrara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(10391)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1972.

Sostituzione di un membro del comitato di vigilanza per la gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 2 e 11 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernenti la istituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale di un comitato di vigilanza per la gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle attribuzioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 18 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza per la gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicu-

razione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo;

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1971 relativo alla costituzione del predetto comitato;

Vista la lettera del 18 maggio 1972 con la quale lo avv. Alberto Federici, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del settore su designazione della Confederazione generale dell'industria italiana, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Vista la nota n. 2623/156158 del 29 maggio 1972 con la quale la predetta confederazione ha designato, in sostituzione dell'avv. Alberto Federici, il rag. Vincenzo Salerno;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il rag. Vincenzo Salerno è nominato membro del comitato di vigilanza per la gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore ed in sostituzione dello avv. Alberto Federici, dimissionario.

Roma, addì 17 agosto 1972

Il Ministro: COPPO

(10420)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1972.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto in data 21 maggio 1968 con il quale veniva costituito il collegio dei revisori della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori per il quadriennio 1968-1972;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rinnovazione del collegio in questione per decorso del quadriennio di permanenza in carica;

Viste le designazioni dei propri rappresentanti effettuate dal Ministero delle finanze, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Consiglio nazionale forense;

Visto l'art. 13 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 e successive modificazioni;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori è costituito, per il quadriennio 1972-1976, come segue:

Componenti effettivi:

Della Rocca avv. Fernando, designato dal Consiglio nazionale forense;

Prosperetti avv. Walter, designato dal Consiglio nazionale forense;

Pedrolli dott. Marco, designato dal Ministro per la grazia e giustizia;

Arienzo dott. Pasquale, designato dal Ministro per le finanze;

Pegazzani Gabriella in Pirrone, designata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Componenti supplenti:

Mete avv. Alessandro, designato dal Consiglio nazionale forense;

Boschi dott. Marco, designato dal Ministro per la grazia e giustizia;

Rosa dott. Giantommaso, designato dal Ministro per le finanze;

Murolo dott. Goffredo, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Roma, addì 23 agosto 1972

Il Ministro: GONELLA

(10365)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1972.

Norme speciali tecniche per l'esportazione dei finocchi.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, converito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, modificato con legge 4 ottobre 1966, n. 839, portante disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati alla esportazione;

Viste le leggi 12 luglio 1961, n. 603;

Sentito il parere espresso in conformità della speciale commissione tecnica, appositamente costituita, nella riunione tenuta il 21 luglio 1972, presso l'ICE, con l'intervento dei rappresentanti dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e dei trasporti e dell'aviazione civile;

Sentito l'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

TITOLO I

Definizione del prodotto

Art. 1.

Il marchio nazionale di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938, n. 864, e modificato con legge 4 ottobre 1966, n. 839, si applica all'esportazione dei finocchi dolci allo stato fresco delle varietà coltivate del Foeniculus vulgare Mill.

Per tutte le spedizioni all'estero di tale prodotto è obbligatoria l'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto.

TITOLO II

Caratteristiche qualitative

Art. 2.

A. - *Generalità*:

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche di qualità che i finocchi devono presentare all'atto della spedizione, dopo condizionamento ed imballaggio.

B *Caratteristiche minime*:

I grumoli devono essere:

interi, con l'eccezione delle radici e delle foglie che devono essere asportate;

sani;

puliti;

privi di umidità esterna anormale, cioè sufficientemente sgrondati dopo l'eventuale lavaggio;

privi di sapore e/o odore estranei;

ben sviluppati;

di aspetto fresco;

consistenti;

non prefioriti, privi di germogli visibili all'esterno;

esenti da danni provocati dal gelo.

Le radici devono essere asportate con taglio netto alla base del grumolo.

La lunghezza delle coste fogliari della parte centrale non deve superare i cm. 10.

Lo stato del prodotto deve essere tale da consentire il trasporto e le operazioni connesse e da permettere l'arrivo in condizioni soddisfacenti al luogo di destinazione.

C *Classificazione*:

I finocchi vengono classificati in due categorie di qualità di seguito specificate:

1) *Categoria « I »*.

I finocchi classificati in questa categoria devono essere di buona qualità, esenti da difetti, di forma regolare a seconda del tipo o della varietà, con guaine esterne serrate, carnose, tenere e bianche. Tuttavia sono ammesse lievi lesioni cicatrizzate e lievi ammaccature, tali però da non pregiudicare l'aspetto generale e la presentazione del prodotto.

2) *Categoria « II »*.

Questa categoria comprende i finocchi che non possono essere inclusi nella categoria « I », ma che rispondono alle caratteristiche minime sopra definite. Sono ammessi difetti di forma e, limitatamente alle guaine esterne, ammaccature, lesioni cicatrizzate della lunghezza massima di cm. 3 e zone di verde localizzate nella parte apicale ed interessanti non più di 1/3 della superficie del grumolo.

TITOLO III
Calibrazione

Art. 3.

Calibrazione.

La calibrazione dei finocchi è determinata dal diametro massimo della sezione normale all'asse del grumolo.

Il diametro minimo è di mm. 60.

La differenza tra il diametro del grumolo più piccolo e quello più grande nello stesso imballaggio non può superare i mm. 25.

TITOLO IV
Tolleranze

Art. 4.

Tolleranze.

Per i prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria di appartenenza sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro riferite al contenuto di ogni imballaggio.

a) *Tolleranze di qualità*:

1) *Categoria « I »*.

Il 10 % in numero o in peso di finocchi non rispondente alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelli della categoria « II ».

2) *Categoria « II »*.

Il 10 % in numero e in peso di finocchi non rispondenti, nè alle caratteristiche minime con esclusione di finocchi affetti da marcio o con ammaccature pronunciate o lesioni non cicatrizzate.

b) *Tolleranze di calibro*:

Il 10 % in numero o in peso di grumoli di calibro superiore o inferiore a quello indicato all'esterno dello imballaggio.

Non è ammessa alcuna tolleranza per finocchi di calibro inferiore a mm. 55.

TITOLO V
Presentazione ed omogeneità

Art. 5.

A) *Presentazione.*

I finocchi devono essere impaccati in maniera da evitare qualsiasi danneggiamento al prodotto.

Le carte o altro materiale usato eventualmente allo interno dell'imballaggio, devono essere nuovi e non nocivi per l'alimentazione umana.

Le eventuali diciture devono figurare sulla parte esterna in modo da non essere a contatto con il prodotto.

I finocchi devono essere impaccati a strati ordinati.

L'imballaggio non deve contenere corpi estranei.

B) *Omogeneità.*

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e deve contenere prodotto delle stesse categorie di qualità, varità o tipo, calibro ed essere sufficientemente uniforme.

Lo strato superiore del prodotto in ogni imballaggio deve rappresentare il contenuto dell'intero imballaggio.

TITOLO VI
Imballaggio

Art. 6.

Per l'esportazione dei finocchi possono essere usati solo i seguenti tipi di imballaggi:

Gabbie aperte accatastabili e gabbie chiuse in legno segato.

Dimensioni interne:

60 × 40 × 12—20
50 × 30 × 12—24
48 × 37 × 12—24
40 × 30 × 12—20

Testate e fiancate formate da 3 listelli orizzontali, larghi cm. 4, spessi mm. 6, posti uno al centro e gli altri due costituenti il bordo superiore e inferiore delle testate e fiancate, fissati ai cantonali con doppia cucitura o con tre chiodi ribaditi.

Nel caso di gabbie la cui altezza è inferiore a cm. 16, la larghezza dei listelli potrà essere di cm. 3; quando l'altezza supera i 19 centimetri i listelli formanti testate e fiancate dovranno essere in numero di 4 equidistanti tra loro.

Un listello di una delle testate, sui quali saranno riportate le indicazioni regolamentari deve essere largo cm. 5.

Fondo e coperchio formati da listelli eguali longitudinali larghi almeno cm. 3, spessi mm. 6, intervallati di non oltre cm. 3, tre listelli trasversali esterni di rinforzo larghi cm. 3 e spessi mm. 6 applicati uno al centro e gli altri due rispettivamente a una distanza di cm. 4 da ciascuna estremità, cuciti o aggraffati alle fiancate.

Quattro cantonali interni a sezione orizzontale triangolare con i lati eguali di cm. 3, sporgenti, nel caso delle gabbie aperte, di cm. 3 dal piano superiore delle testate e fiancate sulla superficie superiore dei cantonali e parallelamente a ciascuna testata, deve essere applicato un listello largo cm. 3 e spesso mm. 6, fissato al cantonale stesso con due chiodi lunghi almeno cm. 3 ed eventualmente, con reggette metalliche o con cucitura.

Art. 7.

Gabbie aperte accatastabili e gabbie chiuse in legno segato e tranciato

Le gabbie aperte e chiuse di cui all'art. 6, possono essere costruite con le fiancate ed una od entrambe le testate in lamine verticali di legno tranciato, larghe almeno cm. 5, intervallate al massimo cm. 1, sulle quali deve essere intrecciata orizzontalmente una lamina di legno tranciato.

Le lamine verticali devono essere cucite, previa sovrapposizione di una striscia di legno tranciato larghe non meno di cm. 2, a listelli esterni orizzontali, costituenti il bordo superiore e inferiore dell'imballaggio, spessi mm. 8 larghi almeno cm. 3.

Una o entrambe le testate possono essere formate da un pannello di uno o due pezzi combacianti o intervallati non oltre cm. 2, spessi al massimo mm. 6, e fissato ai predetti listelli orizzontali costituenti il bordo superiore e inferiore dell'imballaggio.

Il fondo può essere costruito in legno tranciato formato dall'intreccio delle medesime lamine delle testate e fiancate ripiegate al bordo inferiore delle testate e delle fiancate stesse.

Anche il coperchio può essere costruito con lamine in legno tranciato, preferibilmente intrecciate, larghe centimetri 5, fissate opportunamente ad un telaio esterno.

I cantonali, i listelli posti sulla superficie superiore degli stessi nel caso di imballaggi aperti, e quelli esterni trasversali di rinforzo applicati sul fondo, devono avere le medesime caratteristiche costruttive previste per le gabbie chiuse ed aperte accatastabili di cui allo art. 6.

Art. 8.

Per tutti i tipi di imballaggi la tara, compresi gli eventuali materiali di protezione e di addobbo, non deve superare:

per prodotto impaccato ad uno o due strati: 15 %;
per prodotto impaccato a più di due strati: 13 %

Art. 9.

Il carico e la sistemazione dei colli e del prodotto nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti razionalmente, usando ogni accorgimento atto ad evitare danneggiamenti alla merce, agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto durante il viaggio.

Art. 10.

Tutti gli imballaggi devono essere nuovi, asciutti, puliti, privi di odori estranei, solidi, costruiti a regola d'arte.

Tutte le chiodature, aggraffature e cuciture devono essere effettuate in modo da garantire la massima solidità ed unione dei vari elementi.

Ogni imballaggio deve essere formato da elementi appartenenti ad un'unica essenza legnosa. Può essere impiegato il legno appartenente ad una sola altra essenza per la costruzione dei cantonali e, nel caso di imballaggi formati da legno segato e tranciato, per la costruzione dei listelli.

Gli spessori dei vari elementi si riferiscono ad imballaggi costruiti in pioppo, abete ed altre essenze dolci; per quelli costruiti in faggio o altre essenze dure, devono essere ridotti in mm. 1.

Art. 11.

A tutti gli imballaggi di cui al presente decreto si applica quanto previsto dai decreti ministeriali 8 luglio 1966 e 11 febbraio 1967, relativi all'« Indicazione della incidenza della tara espressa in percentuale sul peso lordo sugli imballaggi di prodotti ortofrutticoli ed agrumari destinati all'esportazione soggetti alla disciplina del marchio nazionale ».

Art. 12.

L'Istituto nazionale per il commercio estero può autorizzare, anche in via temporanea e sperimentale, l'uso di altri imballaggi che rispondono: a particolari esigenze del traffico e che rappresentino, a suo giudizio, un miglioramento sui tipi prescritti.

TITOLO VII

Indicazioni esterne

Art. 13.

Le indicazioni di cui al successivo art. 14 del presente decreto devono figurare su una testata od eventualmente su una etichetta bene incollata sulla testata stessa e, qualora la forma e le caratteristiche dell'imballaggio non lo consentano, su di un cartellino resistente, saldamente assicurato al contenitore.

Il marchio nazionale di esportazione deve essere posto a sinistra di tutte le indicazioni e deve essere di diametro di cm. 3 o 5 oppure 7.

La denominazione e sede dell'esportatore può essere sostituita dal marchio d'impresa, quando questi abbia ottenuto il brevetto di tale marchio da parte del Ministero dell'industria e del commercio e quando il marchio stesso sia stato depositato presso l'Istituto nazionale per il commercio estero.

Se le indicazioni stabilite non possono essere contenute in una testata, quelle relative alla denominazione dell'esportatore possono essere apposte su una fiancata.

Le indicazioni prescritte possono essere ripetute anche sulle veline di avvolgimento e sugli addobbi interni

L'Istituto nazionale per il commercio estero può autorizzare l'uso di altre indicazioni e di contromarche purchè non diano luogo ad equivoci nei confronti di quelle stabilite, e può altresì prescrivere l'apposizione di indicazioni e contromarche ritenute necessarie ai fine della commercializzazione, identificazione e qualificazione del prodotto.

Art. 14.

All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte, in caratteri leggibili e indelebili, le seguenti indicazioni:

A) *Identificazione.*

Impaccatore / Speditore — Nome e indirizzo o simbolo di identificazione

B) *Natura del prodotto.*

« Finocchi »; se il prodotto non è visibile dallo esterno;

Tipo o varietà (facoltativo).

C) *Origine del prodotto.*

Zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D) *Caratteristiche commerciali.*

Categoria di qualità;

Calibro (espresso dai diametri minimo e massimo).

E) *Marchio ufficiale di controllo.*

Marchio nazionale d'esportazione.

TITOLO VIII

Modalità di controllo

Art. 15.

Per le modalità di controllo valgono le disposizioni contemplate nel decreto ministeriale 28 maggio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154, del 19 giugno 1962, « Modalità di controllo per l'accertamento dei requisiti di qualità e confezionamento dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari soggetti alla disciplina del marchio nazionale ».

TITOLO IX

Sanzioni

Art. 16.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, e dello art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

TITOLO X

Transitorie

Art. 17.

L'Istituto nazionale per il commercio estero può autorizzare fino al 31 dicembre 1972 l'utilizzo di eventuali scorte di tipi di imballaggi diversi da quelli prescritti.

Art. 18.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1972

Il Ministro: MATTEOTTI

(10445)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 23 agosto 1972.

Proroga gestione commissariale del comune di San Martino in Pensilis.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 maggio 1972 è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Martino in Pensilis ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto il vice prefetto ispettore dott. Giovanni Fichera.

Nel corso della sua gestione il commissario straordinario ha già impostato ed avviato a soluzione alcuni problemi più urgenti di quella civica azienda, quali la ricostruzione della casa comunale e l'arredamento degli uffici municipali, l'espletamento del concorso per la copertura del posto (recentemente istituito) di tecnico comunale, la ricognizione ed il riaccertamento del patrimonio del comune, la disciplina del commercio, dell'urbanistica e del traffico, il completamento della rete idrica e fognante, la dimissione di passività arretrate fuori bilancio e la rivalsa delle spese di spedalità.

Occorre, però, ancora provvedere ad altri importanti e fondamentali problemi relativi alla sistemazione dei vari servizi di interesse generale ed attinenti al piano regolatore del cimitero, alla costruzione di un edificio per la caserma dei carabinieri, alla definizione dei ricorsi pendenti per tributi locali, all'accertamento ed alla riscossione delle Imposte di Consumo su materiali da costruzione, all'ampliamento ed alla illuminazione del cimitero, all'ampliamento ed ammodernamento della rete di pubblica illuminazione, al miglioramento delle risorse idriche per acqua potabile, al miglioramento della ricettività in vista dell'insediamento della « Fiat », alla costruzione di un edificio per la scuola materna.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in pari data, è stata disposta la proroga della predetta gestione, ai sensi dell'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 10 maggio 1960, n. 570.

Campobasso, addì 23 agosto 1972

Il prefetto: MONARCA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 maggio 1972 con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Martino in Pensilis ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto il vice prefetto ispettore dott. Giovanni Fichera;

Considerato che il giorno 24 agosto 1972 scadrà il periodo di mesi tre previsto dall'art. 323 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, numero 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante, venga prorogata per la durata massima consentita, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e dello art. 10 del testo unico 10 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di San Martino in Pensilis affidata con il decreto presidenziale surriferito al vice prefetto ispettore dott. Giovanni Fichera è prorogata per la durata massima consentita dalle surrichiamate disposizioni di legge.

Campobasso, addì 23 agosto 1972

Il prefetto: MONARCA

(10421)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del fosso Martinetto in comune di Vinovo

Con decreto 8 giugno 1972, n. 119, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del fosso Martinetto in comune di Vinovo (Torino), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 16, lettera D sub/*b* (Ha. 0.04.69); sub/*c* (Ha. 0.01.64); sub/*d* (Ha. 0.01.56); sub/*f* (Ha. 0.00.32); sub/*H* (Ha. 0.01.55); e sub/*i* (Ha. 0.01.16) della superficie complessiva di Ha. 0.10.92, ed indicato nell'estratto di mappa con allegata planimetria in scala 1:1500, dell'ufficio tecnico erariale di Torino; estratto di mappa e planimetria che fanno parte integrante del decreto stesso.

(10468)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1972, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 357, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto il 6 marzo 1969 dalla signora Teresa D'Abundo, avverso il decreto dell'ingegnere capo dell'ufficio minerario di Napoli n. 2192 del 23 ottobre 1968, con il quale è stato conferito al sig. Leonardo D'Abundo un permesso di ricerca di acque termo-minerali in località «La Ginestra» del comune di Forio d'Ischia (Napoli).

(10376)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge del 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia e alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

N. A/255 del 2 agosto 1972, relativa all'acquisto di titoli obbligazionari convertibili in azioni di istituti finanziari esteri.

(10377)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Seconda estrazione delle speciali cartelle 7 %

Si notifica che, alle ore 9 del giorno 13 novembre 1972, avranno inizio a Roma, via Goito, n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla 2ª estrazione delle speciali cartelle 7 % di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 28 luglio 1971.

Saranno sorteggiate n. 13 cartelle per il capitale nominale complessivo di L. 13.000.000.000.

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1972

(10406)

35ª Estrazione cartelle 4,50 % ordinario

Si notifica che il giorno 12 ottobre 1972, alle ore 9, in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni relative alla 35ª estrazione di titoli di credito comunale e provinciale riguardanti il prestito 4,50 % ordinario, emessi ai sensi del regio decreto-legge 5 novembre 1937 n. 1900.

Saranno sorteggiati, in conformità del piano sotto indicato, per il rimborso dal 1° gennaio 1973, n. 442 titoli, pari al n. 7.093 cartelle, per il complessivo importo di capitale nominale di L. 7.093.000:

n. 93	titoli unitari capitale nominale	L.	93.000
n. 88	titoli quintupli capitale nominale	»	440.000
n. 94	titoli decupli capitale nominale	»	940.000
n. 91	titoli ventupli capitale nominale	»	1.820.000
n. 76	titoli cinquantupli capitale nominale	»	3.800.000
n. 442		L.	7.093.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1972

(10407)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca G. Coppola di A. Coppola, con sede in Milano, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione dell'8 agosto 1972, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca G. Coppola di A. Coppola (Ditta individuale), con sede in Milano, in amministrazione straordinaria, il dott. Erasmo Brambilla Pisoni è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(10354)

Nomina del presidente del Monte di credito su pegno di Montagnana, di 2ª categoria, con sede in Montagnana

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il provvedimento in data 2 ottobre 1967 con il quale l'avv. Vittorio Giacomelli venne confermato presidente del Monte di credito su pegno di Montagnana, di 2ª categoria, con sede in Montagnana (Padova);

Considerato che il predetto nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

L'avv. Bruno Russello è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Montagnana, di 2ª categoria, con sede in Montagnana (Padova) per la durata prevista dalle norme statutarie con decorrenza dalla data del presente provvedimento.

L'efficacia di tale nomina resta subordinata all'ottenimento da parte dell'avv. Russello della deroga all'incompatibilità di cui all'art. 9, comma primo, della legge bancaria, sussistente nei suoi confronti in relazione alla qualità di funzionario dello Stato (insegnante di ruolo di diritto ed economia presso l'istituto tecnico di Montagnana).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1972

Il Governatore: CARLI

(10401)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1972, registrato il 18 stesso mese, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1972;

Letta la lettera in data 23 maggio 1972 con la quale l'avvocato Nunzio Sciacca, componente effettivo della commissione esaminatrice presso la corte d'appello di Roma, rinuncia all'incarico per motivi di incompatibilità;

Vista la nota n. 3743 in data 27 maggio 1972, con la quale il presidente dell'Ordine degli avvocati di Roma, designa per il predetto incarico l'avv. Leopoldo Jacobelli, in sostituzione dell'avv. Nunzio Sciacca;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Leopoldo Jacobelli, nato a Roma il 9 marzo 1903 dell'Ordine forense di Roma, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Roma, in sostituzione dell'avv. Nunzio Sciacca.

Roma, addì 16 giugno 1972

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1972
Registro n. 30 *Grazia e giustizia, foglio n.* 50

(10244)

Sostituzione del presidente effettivo e del presidente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Napoli.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1972, registrato il 18 dello stesso mese, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti d'appello, per l'anno 1972;

Letta la nota n. 812 in data 9 giugno 1972, con la quale il presidente della corte d'appello di Napoli, nell'informare che il dott. Paolo De Lise, presidente effettivo di quella commissione, ha chiesto, con istanza allegata alla nota stessa, di essere sostituito in tale incarico per motivi di salute, propone la sostituzione del medesimo con il dott. Antonio Masturzi, presidente supplente della predetta commissione, e la sostituzione di quest'ultimo con il dott. Ugo Del Matto nell'incarico di presidente supplente;

Poichè si ravvisa necessario provvedere alle suindicate sostituzioni;

Decreta:

Il dott. Antonio Mastursi ed il dott. Ugo Del Matto, consiglieri della Corte di appello di Napoli, sono nominati rispettivamente presidente effettivo e presidente supplente della commissione per gli esami di procurator legale presso la stessa corte d'appello, in sostituzione rispettivamente del dott. Paolo De Lise e del dott. Antonio Mastursi.

Roma, addì 5 luglio 1972

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1972
Registro n. 32 *Grazia e giustizia, foglio n.* 59

(10245)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Rinvio delle prove scritte del concorso per esami a trentuno posti di ispettore e consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 2640 del 10 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1972, registro n. 22, foglio n. 196, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trentuno posti di ispettore e consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (Tabella VI) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed è stato stabilito che le prove scritte avranno luogo il 19 e 20 settembre 1972 in Roma presso il palazzo degli esami aula C via Girolamo Induno, n. 4;

Considerato che per motivi di ordine organizzativo non è possibile assicurare, alle predette date del 19 e 20 settembre 1972, lo svolgimento delle prove scritte del succitato concorso;

Ritenuta conseguentemente la necessità di differire l'effettuazione delle prove stesse;

Decreta:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 2640 del 10 giugno 1972, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, nei giorni 26 e 27 marzo 1973, con inizio alle ore 8,30 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 22 agosto 1972

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1972
Registro n. 30 *Poste, foglio n.* 211

(10460)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Errata-Corrige

Nel bando di concorso del 30 maggio 1972, concernente: Concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di tecnico specialista in prova (ruolo dei tecnici specialisti categoria direttiva) laureato in ingegneria elettrotecnica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 26 agosto 1972:

all'art. 3, settimo comma, lettera *d*) in luogo di: « di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria *elettronica* », leggasi: « di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria *elettrotecnica* »;

all'art. 10, primo comma, lettera *a*), in luogo di: « diploma di laurea in ingegneria *elettronica* in originale o copia autentica », leggasi: « diploma di laurea in ingegneria *elettrotecnica* in originale o copia autentica ».

(10522)

All'art. 4, sesto comma, del bando di concorso del 30 maggio 1972, concernente: Concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di tecnico specialista in prova (ruolo dei tecnici specialisti categoria direttiva) laureato in ingegneria mineraria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 agosto 1972, in luogo di:

« — due funzionari dell'Istituto con qualifica non inferiore ad ingegnere principale *e* con qualifica di tecnico specialista »,

leggasi:

« — due funzionari dell'Istituto con qualifica non inferiore ad ingegnere principale *o* con la qualifica di tecnico specialista ».

(10523)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice concorso a posto di veterinario addetto a servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso l'ufficio del veterinario consorziale di Tradate ed Uniti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto il decreto n. 189 del 31 gennaio 1972 con il quale il veterinario provinciale di Varese ha indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario aggiunto addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso l'ufficio del veterinario consorziale di Tradate ed Uniti;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Varese, dell'ordine provinciale dei veterinari e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alla premessa e così composta:

Presidente:

D'Angelo dott. Pasquale, direttore di divisione del' Ministero della sanità.

Componenti:

Bianchi prof. Carlo Maria, docente in clinica medica veterinaria;
Corsico prof. Giuseppe, docente in anatomia patologica;
Valenziano dott. Sebastiano, direttore di sezione della prefettura di Varese;
Barbabella dott. Vincenzo, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;
Ferrario dott. Gino, veterinario consorziale di Gallarate.

Segretario:

Capotòrto dott. Carlo, consigliere in servizio presso il Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Varese ed avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Varese, all'albo pretorio della prefettura di Varese e all'albo pretorio dei comuni interessati, nonchè nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, addì 16 agosto 1972

Il Presidente: BASSETTI

(10389)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 50/2381 in data 4 gennaio 1971, con il quale venne indetto il pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1970;

Visto il decreto n. 50/223 in data 22 agosto 1972, con il quale il dott. Giuseppe Pesando, medico condotto del comune di Ivrea, è stato nominato componente la costituenda commissione giudicatrice del concorso sopra indicato, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 8 del decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la citata legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministro della sanità e del prefetto di Torino nonchè la terna proposta dal competente organo di categoria;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, indetto con decreto 4 gennaio 1971, n. 50/2381, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1970, è costituita come segue:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Bellanti dott. prof. Filippo, ispettore generale medico del Ministero della sanità;
Ingrassia dott. Armando, direttore di sezione della prefettura di Torino;
Borsotti prof. dott. Pier Carlo, primario chirurgo ospedaliero;
Triolo prof. dott. Regis, primario medico ospedaliero;
Pesando dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario:

Tuttolomondo dott. Francesco, direttore di sezione.

Le prove d'esame avranno inizio presso l'ufficio del medico provinciale di Torino non prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazetta Ufficiae*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Torino, addì 22 agosto 1972

Il medico provinciale: FIERRO

(10515)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BARI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 343 del 16 marzo 1971, integrato dal decreto n. 431 del 6 aprile 1971, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di *due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bari* al 28 febbraio 1971;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice dell'anzidetto concorso;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, del medico provinciale di Bari, della prefettura di Bari e dell'ordine dei veterinari di Bari;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Bellè rag. Max, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Capociuchi dott. Angelo, veterinario provinciale capo del Ministero della sanità;

Cellie dott. Egidio, direttore di sezione della prefettura di Bari;

Bianchi prof. dott. Carlo Maria, docente di ruolo presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano;

Romanelli prof. dott. Valentino, docente di ruolo presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Perugia;

Giuliani dott. Vito, veterinario condotto del comune di Santeramo in Colle.

Segretario:

Ambrosi dott. Mario, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bari e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Roma, addì 24 agosto 1972

Il veterinario provinciale: NITTI

(10436)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TREVISO

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Treviso

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 16331, in data 1° dicembre 1971, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Treviso al 30 novembre 1971;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero della sanità con telegramma n. 300.VIII.II.84.C/1554 in data 23 agosto 1972;

Vista la designazione effettuata dalla prefettura di Treviso con nota n. 8471/1/15/7/3ª San. in data 31 maggio 1972, nonchè la terna dei sanitari di cui alla lettera *c*) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, proposta dall'ordine dei veterinari di Treviso con nota n. 1119, in data 6 giugno 1972;

Visto il decreto del medico provinciale di Treviso n. 2147, in data 2 agosto 1972, con il quale è stato nominato il componente di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296:

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

D'Alba dott. Biagio, direttore di divisione Ministero sanità.

Componenti:

Curione dott. Pietro, vice prefetto Ministero dell'interno;

Cristallo dott. Luigi, veterinirio provinciale superiore Ministero sanità;

Seren prof. Ennio, docente in patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale ed anatomia patologia veterinaria presso l'Università di Torino;

Beotto dott. Ferruccio, veterinario condotto del comune di Arcade.

Segretario:

Cancellieri dott. Enrico, consigliere Ministero sanità.

La commissione giudicatrice inizierà le prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Treviso, presso il pubblico macello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale della Regione veneta, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura di Treviso, dell'ufficio del veterinario provinciale di Treviso e dei comuni interessati.

Treviso, addì 24 agosto 1972

Il Veterinario provinciale: LUCERNONI.

(10461)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1972, n. **10.**

Modifiche ed integrazioni alle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 28 *aprile* 1972)

(10257)

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1972, n. **11.**

Modifiche allo statuto del fondo di previdenza e quiescenza a favore del personale delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 23 *maggio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvata con effetto dal 1° maggio 1972, la modifica della lettera *a*) dell'art. 11 dello statuto del fondo di previdenza e quiescenza a favore del personale delle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, approvato con legge regionale 15 febbraio 1960, n. 6, modificato con legge regionale 21 dicembre 1962, n. 24, secondo il testo allegato alla presente legge.

Allegato: Statuto del fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale delle casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento.

Art. 11:

« *a*) il contributo del 12,36 per cento di cui l'8,24 per cento a carico delle casse e il 4,12 per cento a carico del personale, per la gestione del trattamento di previdenza.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 29 aprile 1972

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *Il commissario del Governo nella Regione*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1972, n. **12.**

Norme interpretative della legge regionale 11 novembre 1971, n. 42.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 23 *maggio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'indennità giornaliera prevista dall'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1971, n. 42, spetta, oltre che ai soggetti contemplati nella lettera *b*) dell'art. 205 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che approva il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche ai soggetti di cui al secondo comma dello stesso art. 205 ed è corrisposta oltre che per i casi di inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, per quelli derivanti da malattia professionale ai sensi dell'art. 211 del citato testo unico, e secondo le norme in esso testo unico stabilite.

Le norme di cui al precedente comma hanno valore di interpretazione autentica.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 29 aprile 1972

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *Il commissario del Governo nella Regione*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1972, n. **13.**

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, concernente la ricostituzione delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 23 *maggio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui alla lettera *d*) dell'art. 8 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate e sostituite con la seguente:

« *d*) deliberare sul regolamento organico del personale nel quale siano stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, le consistente numeriche ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale ».

Art. 2.

Dopo l'art. 8 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, sono aggiunti i seguenti articoli 8-*bis* e 8-*ter*:

« Art. 8-*bis* *Proporzione linguistica nel personale della cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano.*

La composizione del personale presso la cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano deve essere proporzionata alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio di amministrazione dell'ente.

Tale proporzione deve essere riferita ai singoli ruoli e categorie.

A tale fine i concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali dei singoli ruoli e categorie saranno banditi riservando ai singoli gruppi linguistici un proporzionato numero di posti, in modo da consentire di raggiungere gradualmente il rapporto di consistenza di cui al primo comma.

I posti riservati ad uno dei gruppi linguistici che restassero vacanti o per mancanza di concorrenti idonei appartenenti a detto gruppo o per rinuncia degli stessi, saranno assegnati, secondo l'ordine della graduatoria, agli idonei di altro gruppo linguistico.

La graduatoria degli idonei è distinta per gruppo linguistico ».

« Art. 8-*ter* *Obbligo della conoscenza della lingua italiana e tedesca.*

Per l'assunzione del personale presso la cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano è richiesta la conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni inerenti al servizio.

Nei relativi concorsi, il candidato svolge le prove nella lingua materna, salvo che non richieda di svolgerle nella lingua non materna.

La conoscenza della lingua nella quale non si sono svolte le prove di esame, o della lingua non materna per coloro che vengono assunti per chiamata o per incarico temporaneo, è accertata a mezzo di esami scritti ed orali, con eccezione per il personale della categoria ausiliaria, per il quale è prescritto il solo esame orale, da parte di una commissione di tre membri, di cui uno appartenente al gruppo linguistico dell'esaminando, nominata dal consiglio di amministrazione della cassa e così composta:

un funzionario della Regione o della provincia di Bolzano di qualifica non inferiore a direttore di divisione o corrispondente, con funzioni di presidente; egli deve appartenere al gruppo linguistico della lingua oggetto dell'esame;

un insegnante abilitato all'insegnamento della lingua italiana, di lingua materna italiana;

un insegnante abilitato all'insegnamento della lingua tedesca, di lingua materna tedesca.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva o di concetto in servizio presso la cassa.

Ai componenti ed al segretario di detta commissione spetta il trattamento previsto dalla legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3.

Nei concorsi sono sottoposti all'accertamento della conoscenza della lingua non materna o della lingua nella quale non si sono svolte le prove di esame i candidati compresi nella graduatoria degli idonei formata dalla commissione esaminatrice.

Di ogni seduta della commissione viene redatto un verbale a cura del segretario, che lo sottoscrive insieme a tutti i commissari. Dal verbale deve risultare l'esito, positivo o negativo dell'accertamento ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 29 aprile 1972

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *Il commissario del Governo nella Regione*: BIANCO

(8002)

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1972, n. **14.**

Approvazione del bilancio di previsione della Regione Trentino - Alto Adige per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel Supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 30 *maggio* 1972)

(10214)

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1972, n. 15.

Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 1° *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Diritto di iniziativa

Art. 1.

Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, può farsi promotore, ai sensi dell'articolo 53 dello statuto speciale, di progetti di legge nelle materie e nei limiti entro cui la regione, o la provincia di appartenenza, hanno potestà di emanare norme legislative.

La proposta deve contenere il testo del progetto di legge, redatto in articoli, e deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.

L'iniziativa popolare non è ammessa per le leggi regionali e provinciali in materia tributaria e di bilancio.

TITOLO II

Esame e approvazione delle proposte di legge

Art. 2.

La Presidenza del Consiglio regionale assegna alla competente commissione legislativa i progetti di legge pervenuti ai sensi dell'articolo 1, quando la relativa proposta sia sottoscritta da almeno cinquemila elettori, dei quali non più di duemilacinquecento devono risultare iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi in uno stesso comprensorio o comunità di valle.

In modo analogo provvede la Presidenza del Consiglio provinciale, per i progetti di legge di sua competenza, quando la relativa proposta sia sottoscritta da almeno tremila elettori, dei quali non più li millecinquecento devono risultare iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi in uno stesso comprensorio o comunità di valle della provincia interessata.

Il numero minimo delle sottoscrizioni stabilito dai precedenti commi è ridotto a millecinquecento, qualora i proponenti ed i firmatari delle relative proposte — appartenente al gruppo linguistico ladino — risultino iscritti nelle liste elettorali di comuni della provincia di Bolzano comprendenti località ladine. Detto numero minimo è ulteriormente ridotto a mille per le iniziative sottoscritte da cittadini iscritti nelle liste elettorali di comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino.

Di ciascuna iniziativa è dato l'immediato annuncio nel « Bollettino Ufficiale » della Regione a cura della Presidenza del Consiglio regionale o provinciale.

Per l'ulteriore procedimento si applicano le norme del regolamento interno del Consiglio regionale o provinciale, salvo quanto disposto dalla presente legge.

Art. 3.

Qualora la Presidenza del Consiglio regionale o provinciale, interessato dall'iniziativa, ritenga il progetto di legge improponibile, perchè in contrasto con la Costituzione, o con lo statuto speciale, o con il principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina, o per inosservanza dei requisiti prescritti dalla presente legge, entro quindici giorni dalla data di ricezione della proposta provvederà a respingerlo con provvedimento motivato, che viene inviato ai primi tre presentatori di cui al successivo articolo 8 e per conoscenza alle commissioni legislative consiliari. Di tale provvedimento dovrà essere data notizia sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Un progetto di legge dichiarato improponibile in base al comma precedente, può essere ripresentato, decorsi almeno tre mesi, in un testo modificato che tenga conto delle osservazioni mosse dalla Presidenza del Consiglio regionale o dalla Presidenza del consiglio provinciale.

Art. 4.

Gli eventuali emendamenti apportati dalla commissione legislativa al testo del progetto di legge vengono comunicati entro sette giorni dalla conclusione dei lavori della commissione stessa al primo proponente dell'iniziativa, che può presentare le sue osservazioni, entro i successivi quindici giorni, alla Presidenza del Consiglio regionale o provinciale.

Art. 5.

La commissione legislativa competente è tenuta ad ammettere alla discussione del progetto di legge il primo proponente dell'iniziativa. Esso può farsi rappresentare da uno dei presentatori indicati al successivo articolo 8, ed assistere da un esperto.

Art. 6.

Eventuali disegni di legge analoghi, inoltrati alla Presidenza del Consiglio regionale o provinciale dopo la presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare, potranno essere discussi solo dopo l'approvazione, la decadenza o la reiezione di tale proposta, salvo che i primi tre presentatori della stessa non ne accettino l'abbinamento.

Art. 7.

In caso di rinvio da parte del commissario del Governo del progetto di legge, la Presidenza del Consiglio dispone entro quarantacinque giorni una nuova votazione dell'assemblea, facendola precedere dall'esame delle commissioni legislative con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 4 e 5.

TITOLO III

Norme procedurali

Art. 8.

Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere l'iniziativa prevista dall'articolo 1, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a quattro, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali in un comune della provincia di Trento o di Bolzano, alla segreteria generale della Presidenza del Consiglio regionale o provinciale, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.

Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nel « Bollettino Ufficiale » della Regione a cura della Presidenza del Consiglio regionale o provinciale.

Per la raccolta delle firme, di cui all'articolo 2, devono essere usati moduli forniti e vidimati dalla regione o dalla provincia. Su tali moduli deve essere riportato a cura dei promotori, il testo del progetto; le firme saranno apposte in calce.

Sul modulo, in calce al testo del progetto sono indicati nell'ordine, sempre cura dei promotori, il primo proponente o almeno altri tre presentatori della proposta legittimati ad esercitare rispettivamente le funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6.

Se il testo della proposta supera le tre facciate di ogni foglio, esso va contenuto in un foglio unito a quello contenente le firme, in modo che non possa essere distaccato, e da vidimarsi contemporaneamente a quello.

La proposta non può essere presentata su fogli vidimati da oltre sei mesi.

Art. 9.

La proposta viene esercitata dall'elettore proponente mediante apposizione della propria firma sui moduli di cui all'articolo precedente; accanto alla firma devono essere indicati per esteso il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, gruppo linguistico di appartenenza, e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal giudice conciliatore, dal segretario di detto comune o da un funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascuno modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.

Alla proposta devono essere allegati i certificati anche collettivi, da rilasciarsi dai sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali.

I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro cinque giorni dalla relativa richiesta. I certificati collettivi possono essere sostituiti da dichiarazione apposta in calce ai singoli fogli contenenti le firme dei sottoscrittori quando i firmatari di un foglio risultino tutti iscritti nelle liste elettorali di un medesimo comune.

Art. 10.

La proposta e la relazione di cui all'articolo 1 vanno presentate all'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o provinciale, corredate dalla prescritta documentazione, da parte di almeno tre presentatori designati ai sensi del precedente articolo 8.

Un funzionario di detto ufficio, mediante processo verbale, dà atto della presentazione della proposta, della sua data e del deposito dei documenti. Nel verbale indica inoltre, giusta dichiarazione dei presentatori, il numero delle firme raccolte, il nome ed il domicilio del primo proponente e degli altri presentatori, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, delegati a partecipare ai lavori della commissione legislativa competente per materia, ai sensi dell'articolo 5.

Art. 11.

Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della regione o della provincia, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali.

Per ottenere il rimborso di tali spese, i presentatori della proposta devono farne domanda scritta da depositarsi insieme con la proposta, indicando il nominativo del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

Se la proposta viene dichiarata improponibile, ai sensi dell'articolo 3, non è dovuto il rimborso di cui al precedente comma.

Art. 12.

Ai primi proponenti, ai presentatori ed agli esperti ammessi alla discussione in seno alla Commissione legislativa competente, ai sensi dell'articolo 5, è corrisposto un gettone individuale di presenza nella misura di lire cinquemila per ogni giornata di partecipazione alle relative riunioni, oltre al rimborso delle spese forzose.

Art. 13.

All'onere per l'attuazione della presente legge, previsto in lire un milione in ragione d'anno, si provvede per l'esercizio 1972 mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 luglio 1972

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: BIANCO

(10215)

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1972, n. 16.

Estensione dell'assistenza di malattia ai beneficiari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 1° *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai beneficiari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è estesa l'assistenza di malattia secondo le norme vigenti per i pensionati assistiti dalle Casse mutue provinciali, sempreché gli stessi non abbiano diritto all'assistenza di malattia per un qualsiasi altro titolo. L'assistenza è erogata dalle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano nell'ambito delle rispettive circoscrizioni.

Art. 2.

La Regione Trentino-Alto Adige assume a proprio carico l'onere derivante dall'assistenza di malattia, prevista dalla presente legge a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo 1, mediante la concessione di una sovvenzione annua ad ognuna delle due Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano.

La ripartizione di tale sovvenzione è stabilita con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, tenuto conto del numero degli assistibili.

Art. 3.

Per quanto non previsto dalla legge valgono le norme della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e successive modifiche, nonchè del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della giunta regionale in data 10 aprile 1957, n. 33 e successive modificazioni.

Art. 4.

La presente legge cesserà di avere efficacia, qualora con provvedimento legislativo lo Stato stabilisca analoghe provvidenze in favore dei soggetti di cui all'articolo 1.

Art. 5.

All'onere per l'attuazione della presente legge, previsto in ragione d'anno in lire 123 milioni, si provvede per l'esercizio finanziario 1972 mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Art. 6.

La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla sua entrata in vigore.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 luglio 1972

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: BIANCO

(10216)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.